

Dot. Smelelli

R



CORTE DEI CONTI



0035055-18/12/2017-SCCLA-PCGEPRE-P

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0032767 A-4.7.2.2
del 19/12/2017



18460967

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: DPCM 31 ottobre 2017 (prot. CdC n. 32540 del 10 novembre 2017).
Esclusione totale della società Centrale del Latte di Brescia S.p.A., ai sensi
dell'art. 4, comma 9, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dall'applicazione delle
disposizioni del medesimo art. 4 del decreto legislativo.

Con il provvedimento in oggetto viene disposta l'esclusione totale della società Centrale del Latte di Brescia S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 9, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 4 del decreto legislativo.

Nel provvedimento viene fatto rinvio per i presupposti e le motivazioni alla proposta del Sindaco del Comune di Brescia.

Si chiedono al riguardo ulteriori elementi di precisazione sulle ragioni di tale esclusione "*con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi ad essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile al miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente*". Ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 175 del 2016, che pone un preciso vincolo teleologico con le finalità istituzionali dell'Ente, quale presupposto per l'esercizio del potere derogatorio di cui al medesimo comma 9.


Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.


Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Luisa De Carli

Maria Luisa De Carli

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli

Luisa D'Evoli





Presidenza del Consiglio dei Ministri


SECRETARIATO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG 0000274 P-4.2.1.SG
del 15/01/2018



18694819

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0000510 A-4.7.2.2
del 16/01/2018



18697845

Alla

Corte dei Conti

Ufficio di controllo di legittimità sugli
atti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Giustizia e
del Ministero degli Affari Esteri.
Via Baiamonti n. 25
00195 Roma

per il tramite

dell' Ufficio di bilancio e riscontro di
regolarità amministrativo-contabile
Via della Mercede n. 96
00187 Roma

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2017 di esclusione totale della società Centrale del Latte di Brescia s.p.a., ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 del decreto legislativo -- Rilievo da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Corte dei conti del 18 dicembre 2017, prot. n. 35055

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Dipartimento per il coordinamento amministrativo la nota del 18 dicembre 2017, prot. n. 35055, con la quale la Corte dei Conti chiede chiarimenti in merito alla esclusione totale della società Centrale del Latte di Brescia s.p.a. dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" oppure, in alternativa, che questa Presidenza del Consiglio chieda il ritiro del provvedimento. In particolare, si chiedono ulteriori elementi di precisazione sulle ragioni di tale esclusione "con riferimento alla misura e alla qualità della partecipazione pubblica, agli interessi ad essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile al miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente", alla luce di quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2017, su proposta del Sindaco del Comune di Brescia, è stata disposta la totale esclusione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 alla Centrale del Latte di Brescia s.p.a. Com'è noto, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, al fine di razionalizzare il novero delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, stabilisce,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

all'articolo 4, il divieto generale per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi. Ai sensi del comma 9 del citato articolo 4, il divieto non si applica alle singole società individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante. Nelle forme appena richiamate, è possibile disporre l'esclusione totale o parziale dal regime ordinario, in ragione della misura e della qualità della partecipazione pubblica, degli interessi pubblici a essa connessi e del tipo di attività svolta dalla società partecipata, riconducibile alle finalità istituzionali dell'amministrazione.

La individuazione delle società da mantenere sotto il controllo pubblico può avvenire, dunque, nel rispetto di alcuni principi-guida, stabiliti dalla legge: misura e qualità della partecipazione, funzionalità dell'attività sociale al fine istituzionale dell'ente pubblico proprietario.

Tanto premesso, con nota del 29 agosto 2017 il sindaco del Comune di Brescia ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 4, comma 9, l'istanza volta ad escludere totalmente l'applicazione del descritto regime a Centrale del Latte di Brescia s.p.a., nella quale il Comune detiene una partecipazione pari al 51,353 per cento del capitale sociale.

Alla luce dei criteri sopra citati, dettati dall'articolo 4, comma 9, del d.lgs. n. 175 del 2016, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla misura della partecipazione pubblica, il Comune di Brescia detiene la partecipazione di maggioranza, pari al 51,353 % del capitale sociale. Il restante 48,65% risulta frammentato tra decine di altri soci, per la maggior parte società con capitale privato (ossia Filiera Latte Brescia s.r.l., Iniziative alimentari s.r.l., Consorzio dei comuni del bacino imbrifero di Vallecamonica e Nuova Emilgrana s.r.l., che detengono ciascuno una partecipazione pari, rispettivamente, al 12,66 %, all'11,73%, al 5,87% e al 5,87 % del capitale sociale). Tra i soci di Centrale del Latte vi sono anche poco meno di ottanta tra dipendenti, ex dipendenti e collaboratori della società, che insieme detengono meno dell'1% del capitale sociale.

Quanto alla qualità della partecipazione pubblica, dai bilanci di esercizio di Centrale del Latte di Brescia s.p.a. relativi agli ultimi tre esercizi sociali (2014-2016), emerge che la società è in crescita, la struttura patrimoniale e finanziaria si presenta nel complesso piuttosto elastica e, considerata l'attività di gestione, la liquidità è tale da poter fronteggiare le fonti di finanziamento a titolo di capitale di debito.

Risulta, inoltre, che al fine di razionalizzare i costi e di semplificare le strutture, lo scorso 25 luglio 2017 la Centrale del Latte di Brescia s.p.a. ha avviato l'operazione di fusione per incorporazione della Biologica s.r.l., della quale è socio unico, che si occupa di distribuzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e alimentari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento al requisito della funzionalità dell'attività sociale alle finalità istituzionali del Comune, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto rende esplicito che il mantenimento della partecipazione è funzionale all'esercizio dei controlli qualitativi, estesi a tutte le attività dell'azienda, a ogni prodotto e fase della lavorazione, di competenza dell'ente territoriale. Inoltre, come risulta dallo Statuto dell'ente, il Comune "sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente" (articolo 3, punto 3.10), e "concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità e alla sicurezza dell'ambiente di vita (..)" (articolo 2, punto 2.10). Pertanto, il ruolo di presidio in ambito sanitario e di controllo degli alimenti svolto dalla Centrale del Latte bresciana appare evidentemente funzionale al perseguimento di tali finalità.

Vi è, dunque, un chiaro legame strumentale tra il mantenimento della partecipazione di controllo in una società solida e in crescita, che svolge un ruolo di presidio in ambito sanitario, quale la Centrale del Latte di Brescia e la finalità statutaria del Comune di Brescia di tutelare la salute e l'ambiente.

Tutto ciò premesso, dagli elementi in possesso di questa Amministrazione, emerge che la misura e la qualità della partecipazione del Comune di Brescia nella società Centrale del Latte di Brescia s.r.l. nonché l'attitudine della società a contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'ente soddisfano i requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 9, del d.lgs. n. 175 del 2016 ai fini dell'esonero dall'applicazione del divieto di mantenimento della partecipazione pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(cons. Paolo Aquilanti)



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, nel quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, possa essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 a singole società a partecipazione pubblica;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Brescia nella quale è formulata la motivata richiesta di escludere totalmente dall'applicazione del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 la società Centrale del Latte di Brescia s.p.a., di cui il Comune detiene il 51,353% del capitale sociale, e viene, altresì, sottolineata l'importanza che tale società riveste nell'ambito del presidio sanitario e del controllo degli alimenti e della relativa filiera produttiva, grazie ai controlli qualitativi estesi a tutte le attività dell'azienda, ad ogni prodotto e a ogni fase della sua lavorazione;

VISTO il Bilancio di esercizio e consolidato della società Centrale del Latte di Brescia s.p.a. al 31 dicembre 2016;

VISTO lo Statuto del Comune di Brescia, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 maggio 1996 con provvedimento n. 98/14257 P.G., e successive modificazioni;

RITENUTO che le attività della società Centrale del Latte di Brescia s.p.a. siano svolte nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Brescia come codificate nello Statuto sopra citato ed, in particolare, nell'articolo 2, comma 3, punto 3.10, con il quale il Comune si impegna a sollecitare il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO che i dati esposti nel bilancio della società dimostrano risultati economici particolarmente positivi nonché una situazione patrimoniale equilibrata, indici di una gestione efficiente delle risorse pubbliche investite nella società stessa;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Sindaco del Comune di Brescia,

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è disposta la totale esclusione dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 alla società Centrale del Latte di Brescia s.p.a.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Roma, 31 OTT. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
(Maria Elena Boschi)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2704/2017

Roma, 8.11.2017

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 109

22 GEN 2018

IL MAGISTRATO